



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio e composto dai giudici

Dott. Marco Campagnolo                      Presidente  
Dott. Silvia Bianchi                            Giudice  
Dott. Carlo Azzolini                          Giudice rel. ed est.

Nel procedimento n. RG 7/2025,  
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Visto il ricorso ex art. 44, primo comma, CCII depositato in data 9.01.2025, con cui la società Fasiolo sas di Tiozzo Mirko Fasiolo e C. ha chiesto al Tribunale di Venezia di essere ammessa ai benefici della procedura di concordato preventivo con riserva;

rilevato che, con decreto ex art. 44, primo comma, CCII pubblicato in data 15.01.2025, il Tribunale di Venezia ha assegnato alla Società, ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. a), CCII, termine di sessanta giorni ai fini del deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, primo e secondo comma, CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che, con decreto in data 13.03.2025, il Tribunale ha concesso alla Società una proroga di giorni sessanta, ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. a), CCII, decorrenti dalla scadenza del termine originariamente concesso;

rilevato che, nel rispetto di tale termine, con domanda depositata in data 20.05.2025, la Società ha chiesto al Tribunale di Venezia di essere ammessa ex art. 47 CCII alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84, secondo comma, CCII, da attuare secondo le modalità e le tempistiche indicate nel piano di concordato allegato al ricorso;

visti la proposta di concordato, il piano e le relazioni ex artt. 87 comma 3, 84 comma 5 CCII;

considerato che, ai fini della valutazione ex art. 47 co. 1 CCII, il Tribunale, anche tenuto conto delle criticità espresse dal commissario giudiziale nel suo parere d.d. 18.06.2025, con provvedimento d.d. 1.8.2025 ha concesso alla ricorrente termine di 15 giorni per offrire chiarimenti in relazione alle seguenti osservazioni:

- ✓ necessità di valutazione del patrimonio del socio accomandatario (piena proprietà per 6/10 del capannone sito a Ca' Lino di Chioggia, via San Giuseppe, piena proprietà per 1/2 del terreno contiguo e usufrutto per l'intero sull'abitazione con garage sita in Sottomarina di Chioggia (VE), via Marco Polo) non già sic e simpliciter quale apporto di "finanza esterna" bensì quale componente determinante, insieme alla componente mobiliare, il valore di liquidazione dall'art. 87, comma 1, lett c), CCII – il quale, da un lato, rappresenta l'astratto parametro di base per verificare che il soddisfacimento dei creditori non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e, dall'altro, delimita nel concordato in continuità il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo ex art. 84 comma 6 CCII – al netto delle spese prededucibili proprie della procedura di liquidazione;
- ✓ necessità, conseguente, di riproporre il calcolo ai fini del degrado;
- ✓ omessa spiegazione della ragione di distinzione tra le prime tre "categorie di creditori" per le quali è previsto il pagamento integrale del credito, e le due classi non votanti 6 e 7, in quanto soddisfatte al 100%;

- ✓ necessità di chiarire, con specifico riguardo alla classe n. 5, rappresentata dal fondo di riserva destinato alla soddisfazione di MCC, l'entità complessiva del credito originariamente garantito e, conseguentemente, precisare a quanto ammonti l'80 % dello stesso, così come richiesto dal Commissario Giudiziale al punto 4 del parere depositato in data 18.06.2025;
- ✓ necessità di chiarire i criteri di determinazione del compenso previsto per il commissario giudiziale e, di conseguenza, rideterminazione del quantum;
- ✓ necessità di elementi di riscontro concreto circa: l'effettiva disponibilità della somme offerte da Barbara Boscolo Contadin (affittuaria) e da Patrizio Garbin (promissario acquirente); la concreta destinazione in via integrale della somma ricavabile dalla vendita dei beni immobili di proprietà del socio accomandante e del socio accomandatario alla soddisfazione dei creditori concordatari, a fronte delle ipoteche gravanti sui beni in questione e delle garanzie personalmente rilasciate da Cinzia Tiozzo Fasiolo (socio accomandante) al ceto bancario;
- ✓ necessità di ulteriori elementi di riscontro circa la non configurabilità in concreto di azioni recuperatorie in favore della massa dei creditori.

considerato che, entro il termine concesso, la società preponente, con memoria integrativa e modificativa del concordato preventivo, ha riscontrato puntualmente e compiutamente la richiesta del Tribunale in relazione ai predetti punti nei seguenti termini:

- ✓ il valore di liquidazione, individuato nel piano e nella domanda in € 130.000 (pari alla somma di quanto ritraibile dalla vendita del complesso aziendale societario -€ 120.000- e del denaro giacente nel conto del commissario giudiziale -€ 10.000-), è stato rideterminato in € 239.899,44 in ragione della considerazione dell'intero patrimonio immobiliare del socio accomandatario, conformemente alla valutazione espressa dal commissario giudiziale. Segnatamente esso risulta così composto: a. del valore di liquidazione dell'azienda di proprietà della società (€ 82.952,00 corrispondente al valore di stima del perito ing. Selvatico deprezzato almeno del 20% in caso di liquidazione giudiziale); b. del valore delle disponibilità liquide presenti sul conto corrente aperto dal Commissario Giudiziale (€ 10.000,00); c. del valore del patrimonio immobiliare dell'accomandatario (quota del 60% di proprietà del socio accomandatario degli immobili ad uso aziendale come stimati dal perito geom. Penzo, deprezzati almeno del 20% in caso di liquidazione giudiziale e ridotto della corrispondente quota del debito di terzi garantito con i medesimi beni, oltre alla quota del 50% del terreno di proprietà del socio accomandatario come stimato dal geom. Penzo e svalutato del 20% per il probabile realizzo in sede esecutiva, ed il 100% del valore dell'usufrutto dell'appartamento con garage di Sottomarina di Chioggia di proprietà) per complessivi € 146.947,40;
- ✓ la distribuzione delle somme previste dal piano di concordato avverrà, dunque, secondo le cause legittime di prelazione fino al valore di € 239.899,40 mentre per la parte eccedente di attivo disponibile (nel caso *de quo* € 490.100,60 quale differenza tra l'attivo al netto del credito Iva per euro 730.000,00 ed euro 239.899,40) si farà utilizzo della RPR (Relative Priority Rule). Il piano dei pagamenti è stato conseguentemente modificato alla luce dei principi indicati dal Tribunale, anche ai fini del degrado;
- ✓ il pagamento integrale dei crediti degli enti di riscossione e previdenza di cui alle classi 6 e 7 (per l'effetto non votanti) avverrà in forma integrale mediante apporto di finanza esterna per ragioni di opportunità: il relativo stralcio avrebbe imposto la presentazione di apposita istanza di transazione fiscale e previdenziale, i cui oneri sarebbero stati probabilmente superiori al beneficio che se ne sarebbe potuto trarre in considerazione degli importi comunque contenuti;
- ✓ è stata fornita specifica illustrazione della composizione della classe 5 con il dettaglio dei crediti, degli importi garantiti da Medio Credito Centrale (MCC) e delle somme di cui viene proposto il pagamento;

- ✓ è stata rideterminata la voce relativa al compenso del commissario giudiziale, sulla base dell'intero attivo concordatario, comprensivo della finanza esterna apportata da terzi (€ 50.761 rispetto ai precedenti € 22.054);
- ✓ sono state offerte garanzie rispetto all'effettiva disponibilità della somme offerte da Barbara Boscolo Contadin (affittuaria) e da Patrizio Garbin (promissario acquirente): l'importo di € 120.000 messo a disposizione da parte dell'affittuaria corrisponde alla caparra ricevuta dalla promittente venditrice dal promissario acquirente di € 120.000,00 mediante assegno bancario. Quanto alla finanza esterna messa a disposizione dei soci della società ricorrente, Mirko Tiozzo Fasiolo (socio accomandatario al 60%) e Cinzia Tiozzo Fasiolo (socio accomandante al 40%), essa ammonta a complessivi € 480.000, pari all'intero prezzo di vendita del compendio immobiliare ove viene svolta l'attività aziendale e del terreno agricolo in località Ca' Lino di Chioggia, in esecuzione del preliminare di compravendita sottoscritto il 13.5.2025 con il promissario acquirente Patrizio Garbin di Chioggia: la somma deve essere considerata per la totalità dell'importo, in quanto l'ipoteca volontaria di primo grado iscritta sullo stesso immobile a garanzia di debito di terzi (Barbara Boscolo Contadin), vantato da Banca Credit Agricole per € 198.181, troverà integrale soddisfazione nell'ambito della vendita dell'immobile di proprietà della debitrice oggetto del contratto preliminare di compravendita sopra descritto (inoltre, una volta data esecuzione al contratto preliminare sottoscritto dai soci Mirko Tiozzo Fasiolo e Cinzia Tiozzo Fasiolo, per complessivi € 480.000, l'ipoteca volontaria di primo grado rimarrà iscritta nell'immobile acquistato da Patrizio Garbin). Quanto alla finanza esterna messa a disposizione dalla socio accomandante Cinzia Tiozzo Fasiolo, pari ad € 192.000, è stato precisato che, pur avendo l'accomandante rilasciato garanzie fideiussorie a favore del ceto bancario, non è stata promossa alcuna iniziativa prodromica all'inizio di una qualsiasi azione giudiziaria in suo danno;
- ✓ con riguardo all'esperibilità di azioni recuperatorie e risarcitorie è stato specificato: che non sono stati disposti pagamenti revocabili ex art. 166 co 2 CCII dal momento che i conti correnti societari risultavano oggetto di azioni esecutive da parte dei creditori da marzo 2024 e, pertanto, in data antecedente di oltre 6 mesi rispetto al deposito del ricorso prenotativo ex art. 44 comma 1 lett. A) del CCII, avvenuto in data 9.01.2025; che ogni azione recuperatoria nei confronti dell'accomandatario nell'ambito di una eventuale procedura di liquidazione giudiziale non sarebbe idonea a generare ulteriori utilità, atteso che l'intero patrimonio del medesimo risulta già destinato alla soddisfazione della massa dei creditori concorsuali, in conformità a quanto previsto dal piano di concordato preventivo depositato;

considerato che a fronte delle modifiche apportate dalla società proponente, il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole;

verificate la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, oltre che la ritualità della proposta; ritenuto che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali;

considerato, in proposito, che il Piano su cui si fonda la proposta prevede la continuità indiretta dell'azienda di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, gestita su immobile ed aree di proprietà del socio accomandatario e accomandante e concessi in comodato alla società stessa, situati in Chioggia, località Ca' Lino, via San Giuseppe n. 8 e 20. Tale continuità si realizza dapprima con l'affitto d'azienda stipulato in data 11.12.2024 (notaio Nicolò Noto di Chioggia rep. N. 125.453) della durata di anni 6 e con clausola di risoluzione anticipata a seguito della aggiudicazione o vendita a terzi dell'azienda stessa nell'ambito della procedura concorsuale. Successivamente, viene previsto che la continuità indiretta si compia mediante la cessione a terzi della medesima azienda. La società istante ha provveduto a raccogliere un'offerta irrevocabile d'acquisto dell'ammontare di € 120.000, da parte di un terzo soggetto, offerta condizionata – tra l'altro - sia all'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, che allo svolgimento di apposita procedura competitiva ai sensi dell'art. 91, comma 1, del

CCII. L'offerta è superiore alla stima effettuata dal perito incaricato dalla società ricorrente, ing. Massimo Selvatico, pari ad € 103.690,00;

considerato che, inoltre, la proposta di concordato si regge altresì su di un considerevole apporto di finanza esterna, costituita: dall'importo di € 120.000 messo a disposizione da parte dell'affittuaria; dall'importo di € 480.000, pari all'intero prezzo di vendita del compendio immobiliare di proprietà dei soci ove viene svolta l'attività aziendale e del terreno agricolo in località Ca' Lino di Chioggia, in esecuzione del preliminare di compravendita sottoscritto il 13.5.2025 con il promissario acquirente Patrizio Garbin di Chioggia;

rilevato che, sulla scorta delle perizie di stima redatte e della documentazione fornita dalla stessa società, la cui veridicità è stata attestata dal professionista incaricato, i dati su cui il piano si fonda risultano attendibili, per cui è ragionevole ritenere che dalla liquidazione dell'attivo concordatario la procedura sarà in grado di sostenere integralmente le spese prededucibili e di soddisfare i creditori privilegiati degradati nelle percentuali previste e nei tempi prospettati, anche alla luce dell'importo dei fondi accantonati in modo prudenziale;

rilevato, ancora, che – così come attestato dall'esperto sempre ai sensi dell'art. 87 comma 3 CCII – il Piano è idoneo a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, tenuto conto che l'attivo da distribuirsi sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quello di cui alla proposta concordataria anche considerando l'estensione della liquidazione giudiziale a tutto il patrimonio immobiliare del socio accomandatario (con conseguenti spese sostenute per la divisione della quota di sua proprietà e conseguente svalutazione del suo valore da porre in compensazione con il valore del diritto di usufrutto dell'appartamento con garage di Sottomarina di Chioggia), alla luce dei significativi apporti di finanza esterna sopra evidenziati e condizionati all'apertura del concordato e dell'insussistenza di ragionevoli presupposti di incremento dell'attivo, nella prospettiva liquidatoria, derivanti da azioni recuperatorie e risarcitorie per i motivi sopra esaminati. L'attestatore ha invero riscontrato che *"nell'ipotesi di liquidazione giudiziale l'attivo realizzabile consentirebbe di pagare integralmente i creditori prededucibili, il credito ipotecario per il 100% e i creditori privilegiati ai sensi dell'art.2776 secondo comma del codice civile limitatamente per la percentuale del 15,07% dei rispettivi importi, percentuale estremamente ridotta e inferiore per tutte le classi rispetto a quella del piano concordatario"*;

rilevato che le ipotesi del piano concordatario rispettano i dettami di cui all'art. 84, comma 5, CCII, così come attestato dal professionista incaricato, posto che in caso di liquidazione giudiziale non verrebbero soddisfatti completamente nemmeno i crediti prededucibili, mentre nel piano concordatario la ricorrente propone di applicare la regola dell'Absolute Priority Rule fino ai crediti professionali, degradando a credito chirografario quelli di grado inferiore, ma assicurando comunque a tutti una soddisfazione maggiore rispetto a quella che otterrebbero nell'ambito di un'ipotetica liquidazione giudiziale, pari massimo al 15,07% considerando anche il valore del patrimonio del socio

accomandatario. Invero, l'esperto ha attestato che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, risultano soddisfatti, ancorché non integralmente, in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali essendo la quota residua del credito è trattata come credito chirografario;

ritenuto, quindi, che la proposta sia meritevole di considerazione da parte del ceto creditorio, a cui la stessa dovrà essere sottoposta per eventuale approvazione;

visto l'art. 47 CCII

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Fasiolo sas di Tiozzo Mirko Fasiolo e C., Sede legale: Chioggia (VE), 30015, Via San Giuseppe n. 20; Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: 00310240270; Numero REA VE - 128543;

- 2) delega per la procedura il Giudice dott. Carlo Azzolini;
  - 3) conferma quale commissario giudiziale il dott. Stefano Berton;
  - 4) fissa quale data iniziale per l'espressione del voto dei creditori il 9.03.2026 e quale data finale il 23.03.2026, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata inviata al Commissario giudiziale e che, all'esito della votazione, il commissario provveda agli adempimenti previsti dall'art. 110 CCII;
  - 5) fissa termine sino al 1.12.2025 per la comunicazione del provvedimento a cura del commissario giudiziale ai creditori;
  - 6) determina in € 5.000,00 l'ammontare delle spese da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
  - 7) dispone che la società depositi mensilmente una relazione sulla situazione economico – patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
  - 8) dispone che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 CCII.
- Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025

Il giudice rel.  
Dott. Carlo Azzolini

Il Presidente  
Dott. Marco Campagnolo